

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli nella seduta
del 25 novembre 2004.**

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bornacin, Brancher, Burani, Procaccini, Cè, Cicu, Colucci, Contento, Cordoni, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Marcora, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzarello, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Moroni, Mussi, Naro, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Raffaldini, Rava, Rosato, Rotondi, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Siniscalchi, Soda, Soro, Sospiri, Stucchi, Tarditi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bornacin, Brancher, Burani, Procaccini, Cicu, Colucci, Contento, Cordoni, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Marcora, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzarello, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Moroni, Mussi, Naro, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pi-

sanu, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Raffaldini, Rava, Rosato, Rotondi, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Siniscalchi, Soda, Soro, Sospiri, Stucchi, Tarditi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Vietti, Violante.

Annunzio di proposte di legge.

In data 24 novembre 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

PERROTTA: « Disposizioni per la tutela dell'integrità fisica dei cittadini che prestano servizio militare, in relazione al fenomeno del "nonnismo" » (5443);

PERROTTA: « Concessione di amnistia e depenalizzazione per i delitti di renitenza alla leva » (5444);

PERROTTA: « Disposizioni in materia di ospedalizzazione domiciliare per i pazienti terminali » (5445);

LETTIERI: « Disposizioni in materia di rinegoziazione di mutui agevolati per l'acquisto della prima casa e di alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura » (5446);

LETTIERI: « Disposizioni in materia di tutela dei consumatori » (5447);

PISAPIA: « Modifiche all'articolo 392 del codice di procedura penale in materia di incidente probatorio » (5448);

FALLICA: « Disposizioni per la realizzazione e il finanziamento della produzione delle carte valori elettroniche » (5449);

GAZZARA: « Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di deducibilità degli oneri per gli agenti e rappresentanti di commercio » (5450);

FRANCESCHINI: « Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della cucina tipica ferrarese » (5451);

COSSA: « Riconoscimento del diritto di cumulo delle indennità integrative speciali per i percettori di più trattamenti pensionistici » (5452);

RICCIOTTI ed altri: « Disciplina del settore della danza » (5453).

Saranno stampate e distribuite.

Ritiro di sottoscrizioni ad una proposta di legge.

I deputati Cirielli, Arrighi e Bellotti hanno comunicato di ritirare la propria sottoscrizione alla proposta di legge:

CIRIELLI ed altri: « Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi e di termini di prescrizione del reato » (2055).

Trasmissione dal Senato.

In data 25 novembre 2004 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 3196. — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, recante proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative » (*approvato dal Senato*) (5454).

Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

DI LUCA: « Modifica dell'articolo 514 del codice penale, in materia di frodi e contraffazioni » (5431) *Parere delle Commissioni I, III, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XIV.*

VI Commissione (Finanze):

BATTAGLIA ed altri: « Disposizioni per il contenimento dei prezzi degli immobili dismessi dagli enti pubblici e privati » (5361) *Parere delle Commissioni I, II, V e VIII.*

X Commissione (Attività produttive):

S. 3034. — « Misure per l'internalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore. Disposizioni in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura » (*approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (4360-B) *Parere delle Commissioni I, III (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V, VI, XI, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

RAISI ed altri: « Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi » (5383) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, V, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Commissioni riunite III (Affari esteri) e VIII (Ambiente):

« Istituzione di una zona di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale » (5358) *Parere delle*

Commissioni I, V, VII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal ministro delle attività produttive.

Il ministro delle attività produttive, con lettera del 2 novembre 2004, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea DEGENNARO ed altri n. 9/3200-*bis*/133, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea dall'11 novembre 2002, concernente lo sviluppo degli investimenti nel Mezzogiorno.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo), competente per materia.

Trasmissione dal ministro degli affari regionali.

Il ministro per gli affari regionali, con lettera del 10 novembre 2004, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di sua competenza, all'ordine del giorno in Assemblea RUGGIERI n. 9/3200-*bis*/192, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea dell'11 novembre 2002, concernente la fusione di comuni e comunità montane.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), competente per materia.

Trasmissione dal ministro per la funzione pubblica.

Il ministro per la funzione pubblica, con lettere dell'11 novembre 2004, ha trasmesso due note relative all'attuazione

data agli ordini del giorno in Assemblea PERETTI n. 9/5150/14, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 27 luglio 2004, concernente la creazione di un'area contrattuale della vicedirigenza e MOTTA ed altri n. 9/4489/110; accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 17 dicembre 2003, concernente percorsi di stabilizzazione per i lavoratori della pubblica amministrazione, assunti con contratti di lavoro a tempo indeterminato e contratti di formazione e lavoro, operanti negli uffici pubblici.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), competente per materia.

Trasmissioni dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 23 novembre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, la relazione sui risultati economico-finanziari ottenuti nel corso del primo semestre 2004, in conseguenza dell'applicazione delle norme di cui alla citata legge n. 410 del 2001, in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare dello Stato e degli enti previdenziali pubblici (doc. CL, n. 7).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla VI Commissione (Finanze).

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 23 novembre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, della legge 10 maggio 1983, n. 212, copia del decreto interdirettoriale — emanato in data 30 luglio 2004 — concernente la determinazione, per l'anno 2005, dei contingenti massimi nei vari

gradi del personale appartenente ai ruoli ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza.

Questa documentazione sarà trasmessa alla IV Commissione (Difesa).

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 23 novembre 2004, ha trasmesso il documento concernente il « Budget dello Stato per l'anno 2005 », predisposto dal dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per le politiche di bilancio (doc. CLVIII, n. 4).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione da un consiglio regionale.

La regione Lombardia, con lettera in data 16 novembre 2004, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 10 della legge 2 maggio 1990, n. 102, recante disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di luglio ed agosto 1987, la relazione, riferita all'anno 2003, sullo stato di attuazione della citata legge n. 102 del 1990 (doc. CVIII, n. 4).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro delle politiche agricole e forestali, con lettera in data 25 novembre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo

schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, relativo al regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali (433).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 25 dicembre 2004. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-*ter* del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 10 dicembre 2004.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 25 novembre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 192, della legge 3 dicembre 1996, n. 662, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente il piano industriale Alitalia 2005-2008 (434).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IX Commissione permanente (Trasporti), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 15 dicembre 2004.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 21 ottobre 2004, a pagina 3, seconda colonna, ventottesima riga, le parole: « corsi di studio universitari » devono intendersi sostituite dalle seguenti: « corsi di studio post universitari ».

DISEGNO DI LEGGE: S. 3135 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 5 OTTOBRE 2004, N. 249, RECANTE INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI POLITICHE DEL LAVORO E SOCIALI (APPROVATO DAL SENATO) (5398)

(A.C. 5398 — Sezione 1)

**PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE
INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA
SEDUTA**

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In favore dei lavoratori Interklim e Valbasento entro un limite complessivo di 500 unità l'indennità di mobilità in scadenza il 31 dicembre 2004 è prorogata di ulteriori 12 mesi e cioè fino al 31 dicembre 2005 in attesa della realizzazione dei processi di reindustrializzazione in atto. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari complessivamente a 9 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 6. Molinari, Adduce.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 50, comma 5, della

legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: « e limitatamente agli anni 2001, 2002 e 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « e limitatamente agli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005 ». All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2004 e a 5 milioni per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 9. Mereu.

Dopo il comma 3-ter aggiungere il seguente:

3-ter. 1. In favore dei lavoratori Valbasento e Interklim beneficiari di indennità di mobilità a seguito di crisi industriale, che entro il 31 dicembre 2004 abbiano raggiunto i 50 anni di età e i 30 anni di contribuzione, nel limite massimo di 300 unità, è autorizzato il pensionamento anticipato in deroga alla normativa vigente. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari complessivamente a 25 milioni di euro per l'anno

2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 8. Molinari, Adduce.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. In ottemperanza con quanto previsto nei principi di delega contenuti nella legge 23 agosto 2004, n. 243, in materia di armonizzazione tra le varie gestioni pensionistiche, entro sei mesi dalla conversione in legge del presente decreto, è definita la confluenza del Fondo Volo nell'Assicurazione generale obbligatoria (A.G.O.), garantendo il mantenimento delle specificità attualmente in essere per i lavoratori del Fondo Volo. Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere l'80 per cento della retribuzione pensionabile determinata ponderando le retribuzioni pensionabili relative a ciascuna quota di pensione con le rispettive percentuali di rendimento attribuite.

1-ter. 1. Alfonso Gianni.

Dopo l'articolo 1-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 1-sexies. — 1. Fino al 31 dicembre 2005, alle aziende artigiane esercenti l'attività di escavazione e lavorazione del marmo operanti nei distretti lapidei, il trattamento ordinario di integrazione salariale, di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, può essere concesso per un periodo non superiore a ventiquattro mesi

consecutivi, la durata complessiva dei quali non superi i ventiquattro mesi in un triennio.

2. Per le aziende indicate nel comma 1, ai fini del computo dei periodi massimi di godimento del trattamento ordinario di integrazione salariale, una settimana si considera trascorsa quando la riduzione di orario sia stata di ammontare almeno pari al 10 per cento dell'orario settimanale relativo ai lavoratori occupati nell'unità produttiva e destinatari della normativa sulle integrazioni salariali. Le riduzioni di ammontare inferiore si cumulano ai fini del computo dei predetti periodi massimi.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, si provvede, per l'anno 2005, con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che stabilisce l'aumento dell'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 5 milioni di euro.

1-quinquies. 01. Cordoni, Guerzoni, Gasperoni, Motta, Bellini.

Dopo l'articolo 1-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 1-sexies. — 1. Il trattamento ordinario di integrazione salariale può essere concesso dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali per la durata massima di sei mesi, anche in deroga al limite di durata previsto dall'articolo 1 della legge 6 agosto 1975, n. 427, nei confronti dei lavoratori dipendenti da aziende industriali esercenti l'attività di escavazione e lavorazione del marmo, nei casi in cui le predette aziende sospendano o riducano l'attività industriale per l'intervento dei servizi preposti o per la necessità di adeguare i propri impianti e siti di estrazione

alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, nell'ambito delle risorse disponibili nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e nel limite massimo di 4 milioni di euro per l'anno 2005.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, si provvede, per l'anno 2005, con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che stabilisce l'aumento dell'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 4 milioni di euro.

1-quinquies. 02. Cordoni, Guerzoni, Gasperoni, Motta, Bellini.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. All'articolo 1-septies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, come modificato dall'articolo 81, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'articolo 45 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni del presente comma si applicano altresì, nell'ambito del medesimo limite previsto dal primo periodo e con riferimento alle aziende ivi indicate, nei confronti dei lavoratori collocati in mobilità entro il 31 dicembre 2004, limitatamente a coloro che maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento entro il 31 dicembre 2007 ».

2. 01. Cordoni, Guerzoni, Gasperoni, Motta, Innocenti, Bellini, Trupia, Diana, Sciacca.

(A.C. 5398 – Sezione 2)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 5398 – Sezione 3)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

rilevato che il testo del provvedimento presenta alcuni elementi di problematicità, per quanto concerne i profili finanziari, con particolare riferimento alle disposizioni di cui:

al comma 4 dell'articolo 1-*quater*, le quali prevedono il parziale utilizzo dell'accantonamento del fondo speciale di competenza relativo al Ministero degli affari esteri per finalità diverse dall'adempimento di obblighi internazionali, in deroga alla vigente disciplina contabile;

al medesimo comma, per la parte in cui si prevede l'utilizzo, per finalità di copertura, di quota parte delle risorse dell'otto per mille del gettito IRPEF di competenza statale, utilizzo che non risulta coerente con le finalità per le quali le medesime risorse sono preordinate, in base alla legislazione vigente;

tenuto conto che l'utilizzo delle risorse precedentemente richiamate può giustificarsi soltanto in ragione della situazione di obiettiva emergenza che le disposizioni previste all'articolo 1-*quater* sono dirette a fronteggiare;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

la quantificazione dell'onere di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 1 risulta congrua sulla base dei dati a disposizione;

rilevato che l'efficacia della clausola di salvaguardia di cui al comma 5 dell'articolo 1-*quater*, la quale prevede, qualora si verificano eccedenze di spesa, anche l'eventualità del ricorso al fondo di riserva per le spese obbligatorie, è in ogni caso subordinata alla condizione che gli oneri ai quali la stessa si riferisce abbiano natura di spese obbligatorie;

considerato che l'affermazione del Governo per cui le spese di cui al comma 2 dell'articolo 2 sarebbero per la maggior parte in conto capitale non sembra sufficiente ad evitare una sia pur parziale dequalificazione della spesa, la quale non risulterebbe coerente con la vigente disciplina contabile, in quanto si prevede l'utilizzo, per finalità di copertura, esclusivamente di risorse in conto capitale;

rilevato che l'affermazione del Governo per cui il Fondo per l'occupazione recherebbe le disponibilità necessarie a far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 1-*bis* non sembra sufficientemente motivata e potrebbe risultare in contrasto con le previsioni di cui al comma 1 dell'articolo 1, il quale, nel porre a carico del medesimo Fondo nuovi oneri, provvede anche al rifinanziamento dello stesso;

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

si individui, con riferimento agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2, una diversa modalità di copertura, rispetto a quella indicata al comma 2 del medesimo articolo, in modo da evitare una dequalificazione della spesa;

e con la seguente ulteriore condizione:

si provveda al rifinanziamento del Fondo per l'occupazione allo scopo di assicurare una copertura certa e adeguata nell'ammontare agli oneri di cui al comma 3 dell'articolo 1-*bis*.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 1.9, 1-*bis*.1, 1-*bis*.2 e 1-*bis*.5, 1-*bis*.4, 1-*ter*.1, 1-*ter*.2 e 1-*ter*.3, 1-*quater*.2, 1-*quinquies*.1, 1-*quinquies*.4 e 1-*quinquies*.5, 1-*quinquies*.6, 1-*quinquies*.7, 1-*quinquies*.8, 1-*quinquies*.9, 1-*quinquies*.10, 1-*quinquies*.12, 1-*quinquies*.13, 1-*quinquies*.14, 1-*quinquies*.15, 1-*quinquies*.16, 1-*quinquies*.17, 1-*quinquies*.18, 1-*quinquies*.19, 1-*quinquies*.20, 1-*quinquies*.22, 1-*quinquies*.23, 1-*quinquies*.24, 1-*quinquies*.25, 1-*quinquies*.26, 1-*quinquies*.27, 1-*quinquies*.28, 1-*quinquies*.29, 1-*quinquies*.30, 1-*quinquies*.31, 1-*quinquies*.32, 1-*quinquies*.33, 1-*quinquies*.34, 1-*quinquies*.35, 1-*quinquies*.36, 1-*quinquies*.37, 1-*quinquies*.38, 1-*quinquies*.39, 1-*quinquies*.40, 1-*quinquies*.41, 1-*quinquies*.42, 1-*quinquies*.43 e sugli articoli aggiuntivi 1-*quinquies*.01, 1-*quinquies*.03, 2.03, 2.04, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 2, comma 2, le parole: di cui all'articolo 4, comma 113, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 siano sostituite dalle seguenti: di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Conseguentemente, si intende revocato il parere espresso in data odierna, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, per la parte che si riferisce all'articolo 2.

(A.C. 5398 – Sezione 4)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, recante interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Nel limite di spesa di 43 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso di cessazione dell'attività dell'intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi, il trattamento straordinario

di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale può essere prorogato per un periodo di dodici mesi nel caso di programmi, che comprendono la formazione ove necessaria, finalizzati alla ricollocazione dei lavoratori, qualora il Ministero del lavoro e delle politiche sociali accerti nei primi dodici mesi il concreto avvio del piano di gestione delle eccedenze occupazionali. A tale finalità il Fondo per l'occupazione è integrato di 43 milioni di euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. All'articolo 3, comma 137, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: « nel limite complessivo di spesa di 310 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite complessivo di spesa di 360 milioni di euro » e le parole: « entro il 31 dicembre 2004 » dalle seguenti: « entro il 30 aprile 2005 ».

3. Il lavoratore, percettore del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria di cui al comma 1, di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e dei trattamenti concessi ai sensi di normative speciali in deroga alla vigente legislazione, decade dal trattamento quando:

a) rifiuti di essere avviato ad un progetto individuale di inserimento nel mercato del lavoro, ovvero ad un corso di formazione o riqualificazione professionale;

b) non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza. Il lavora-

tore sospeso in cassa integrazione guadagni straordinaria, se decaduto dal diritto di godimento del trattamento previdenziale ai sensi del presente comma, perde il diritto a qualsiasi erogazione a carattere retributivo o previdenziale a carico del datore di lavoro, salvi i diritti già maturati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano quando le attività lavorative o di formazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.

ARTICOLO 2.

1. Per interventi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di rilevanza statale in favore del Fondo per l'associazionismo di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 15 dicembre 1998, n. 438, del Fondo per l'immigrazione di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché contributo per l'acquisto di beni di cui all'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, per la comunicazione istituzionale, per l'attuazione del programma di chiusura di istituti, in accordo con regioni ed enti locali, di cui alle leggi 23 dicembre 1997, n. 451, e 28 marzo 2001, n. 149, e per un progetto informativo per l'integrazione delle persone con disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, è autorizzata per l'anno 2004, rispettivamente, la spesa di euro 11.000.000, euro 2.580.000, euro 1.470.000, euro 5.750.000, euro 2.000.000, euro 2.000.000 ed euro 200.000.

2. All'onere derivante dagli interventi di cui al comma 1, pari complessivamente ad euro 25.000.000 per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 113, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

ARTICOLO 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 5398 - Sezione 5)MODIFICAZIONI APPORTATE
DAL SENATO*All'articolo 1:*

al comma 1, al primo periodo, le parole: « il trattamento straordinario di integrazione salariale straordinaria » sono sostituite dalle seguenti: « il trattamento straordinario di integrazione salariale » e le parole: « per un periodo di » sono sostituite dalle seguenti: « per un periodo fino a »;

il comma 3 è soppresso;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. Ai lavoratori che hanno percepito l'indennità pari al trattamento di integrazione salariale, concessa ai sensi dell'articolo 46 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, sono accreditati i contributi figurativi ed il trattamento di fine rapporto per i periodi di fruizione della indennità stessa. Al relativo onere, valutato in 450.000 euro per l'anno 2004 a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

3-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978.

3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

« ART. 1-bis. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale, anche navigante, dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie. Dalla data del 1° gennaio 2005, ai medesimi lavoratori è esteso il trattamento di mobilità. A decorrere dalla medesima data, i vettori e le società da questi derivanti sono tenuti al pagamento dei contributi previsti dalla vigente legislazione in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità, ivi compreso quanto previsto all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

2. Ai datori di lavoro che assumono i lavoratori di cui al comma 1, sospesi in cassa integrazione straordinaria o destinatari dell'indennità di mobilità, si estendono i benefici di cui all'articolo 8, comma 4, ed all'articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991; non si applicano agli stessi i benefici di cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991. I benefici di cui al presente comma sono concessi nel limite di 10 milioni di euro.

3. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 sono determinati in complessivi 383 milioni di euro per il periodo 2005-2010. Alla relativa copertura si provvede:

a) quanto a complessivi 336 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. A tal fine è istituita nell'ambito di detto Fondo apposita evidenza contabile, nella quale sono preordinati 40 milioni di euro per l'anno 2005, 64 milioni di euro per l'anno 2006, 67 milioni di euro per l'anno 2007, 64 milioni di euro per l'anno 2008, 64 milioni di euro per l'anno 2009 e 37 milioni di euro per l'anno 2010;

b) quanto a complessivi 47 milioni di euro, mediante le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2005, 12 milioni di euro per l'anno 2006, 10 milioni di euro per l'anno 2007, 10 milioni di euro per l'anno 2008 e 8 milioni di euro per l'anno 2009.

4. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi di integrazione salariale, delle domande di mobilità e dei benefici contributivi, consentendo l'erogazione dei benefici di cui ai commi 1 e 2 nel limite del complessivo onere pari, per il periodo 2005-2010, a 383 milioni di euro ed annualmente pari a 47 milioni di euro per l'anno 2005, 76 milioni di euro per l'anno 2006, 77 milioni di euro per l'anno 2007, 74 milioni di euro per l'anno 2008, 72 milioni di euro per l'anno 2009 e 37 milioni di euro per l'anno 2010. Le risultanze del monitoraggio sono comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera

i-*quater*), della medesima legge. Limitatamente al periodo strettamente necessario all'adozione dei predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa si provvede mediante corrispondente rideeterminazione, da effettuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, degli interventi posti a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 3.

5. I lavoratori dipendenti da imprese ammesse al trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, i quali non abbiano in precedenza esercitato la facoltà di rinuncia all'accredito contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 23 agosto 2004, n. 243, non possono, limitatamente al periodo di ammissione dell'impresa al trattamento di integrazione, esercitare la predetta facoltà.

ART. 1-*ter*. — 1. È istituito, presso l'INPS, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo, avente la finalità di favorire il mutamento ovvero il rinnovamento delle professionalità ovvero di realizzare politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione dei lavoratori del settore, mediante:

a) finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale anche in concorso con gli appositi fondi nazionali, territoriali, regionali o comunitari;

b) erogazione di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro, ivi compresi i contratti di solidarietà di cui al citato decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, da sospensioni temporanee dell'attività lavorativa o da processi di mobilità secondo modalità da concordare tra azienda ed organizzazioni sindacali.

2. Il fondo speciale di cui al comma 1 è alimentato da un contributo sulle retri-

buzioni a carico dei datori di lavoro di tutto il settore del trasporto aereo pari allo 0,375 per cento e da un contributo a carico dei lavoratori pari allo 0,125 per cento. Il fondo è inoltre alimentato da contributi del sistema aeroportuale che gli operatori stessi converranno direttamente tra di loro per garantire la piena operatività del fondo e la stabilità del sistema stesso.

3. I criteri e le modalità di gestione del fondo, le cui prestazioni sono erogate nei limiti delle risorse derivanti dall'attuazione del comma 2, sono definiti dagli operatori del settore del trasporto aereo con le organizzazioni sindacali nazionali e di categoria comparativamente più rappresentative.

ART. 1-*quater*. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 ed in attesa dell'armonizzazione tra le varie gestioni pensionistiche prevista nei principi di delega contenuti nella legge 23 agosto 2004, n. 243, per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere l'80 per cento della retribuzione pensionabile determinata ponderando le retribuzioni pensionabili relative a ciascuna quota di pensione con le rispettive percentuali di rendimento attribuite.

2. L'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, si interpreta nel senso che, per la determinazione della retribuzione pensionabile relativa alle quote di pensione maturate con il metodo retributivo fino al 31 dicembre 1997, l'indennità di volo è calcolata nella misura del 100 per cento del suo ammontare.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 l'articolo 34 della legge 13 luglio 1965, n. 859, è abrogato.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 28 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede, quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20

maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e quanto a 23 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando per 13 milioni di euro la proiezione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e per 10 milioni di euro la proiezione dell'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-*quater*), della medesima legge. Gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al primo periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 1-*quinquies*. — 1. Il lavoratore sospeso in cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, nonché ai sensi del primo periodo del comma 1 dell'articolo 1-*bis* del presente decreto, decade dal trattamento qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente, ovvero qualora non accetti di essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilità. Il lavoratore destinatario del trattamento di mobilità, del tratta-

mento di disoccupazione speciale, di indennità o sussidi, la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione, del trattamento straordinario di integrazione salariale concesso ai sensi del comma 1 dell'articolo 1, ovvero destinatario dei trattamenti concessi o prorogati ai sensi di normative speciali in deroga alla vigente legislazione, decade dai trattamenti medesimi, anche nelle ipotesi in cui il lavoratore sia stato ammesso al trattamento con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, quando: a) rifiuti di essere avviato ad un progetto individuale di inserimento nel mercato del lavoro, ovvero ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente; b) non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza ovvero qualora non accetti di essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilità. Il lavoratore percettore del trattamento straordinario di integrazione salariale, se decaduto dal diritto di godimento del trattamento previdenziale ai sensi del presente comma, perde il diritto a qualsiasi erogazione a carattere retributivo o previdenziale a carico del datore di lavoro, salvi i diritti già maturati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici ».

All'articolo 2, al comma 1, le parole: « del Fondo per l'immigrazione di cui al » sono sostituite dalle seguenti: « del Fondo nazionale per le politiche migratorie, previsto dall'articolo 45 del » e le parole: « nonché contributo » sono sostituite dalle seguenti: « nonché per la concessione di contributi ».

(A.C. 5398 – Sezione 6)**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE****ART. 1.**

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 43 milioni con le seguenti: 60 milioni.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: 43 milioni con le seguenti: 60 milioni.

- 1. 1.** Cordoni, Guerzoni, Bottino, Gasperoni, Camo, Motta, Marini, Innocenti, Bellini, Trupia, Sciacca, Diana, Lusetti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per i 494 lavoratori in cassa integrazione dello stabilimento Alfa Romeo di Arese, il trattamento straordinario di integrazione salariale straordinaria è prorogato per un periodo di 12 mesi. Al relativo onere, quantificato in 7 milioni di euro per il 2005, si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

- 1. 2.** Alfonso Gianni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In favore dei lavoratori Interklim e Valbasento entro un limite complessivo di 500 unità l'indennità di mobilità in scadenza il 31 dicembre 2004 è prorogata di ulteriori 12 mesi e cioè fino al 31 dicembre 2005 in attesa della realizzazione dei processi di reindustrializzazione in atto. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari complessivamente a 9 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006 nell'ambito dell'unità

previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

- 1. 6.** Molinari, Adduce.

Al comma 2, sostituire le parole: 360 milioni con le seguenti: 410 milioni.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del periodo precedente, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 2 per cento.

- 1. 4.** Cordoni, Guerzoni, Gasperoni, Motta, Marini, Innocenti, Camo, Bellini, Trupia, Bottino, Diana, Sciacca, Lusetti, Maura Cossutta.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 50, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: « e limitatamente agli anni 2001, 2002 e 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « e limitatamente agli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005 ». All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2004 e a 5 milioni per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente